

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale SEGRETERIA DIRETTORE GENERALE

Prot. n. 6732/A20h

Ancona, 17 aprile 2009.

Ai DIRIGENTI
delle scuole di ogni ordine e grado della
regione Marche
LORO SEDI

Ai DIRIGENTI
degli Uffici Scolastici Provinciali della
regione Marche
LORO SEDI

e, p.c. Al Presidente
della Giunta Regionale Marche
Via Roma, 1
MONTEGIORGIO

Ai PREFETTI delle province della regione Marche LORO SEDI

Al PRESIDENTI
delle province della regione Marche
LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione decreti ministeriali relativi all'evento sismico della regione Abruzzo

Si trasmettono, per gli adempimenti di competenza delle istituzioni scolastiche interessate, i decreti ministeriali che, in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, dispongono i primi interventi per assicurare la continuità dell'offerta formativa agli alunni e disciplinare, con flessibilità, le modalità di utilizzo del personale docente e ATA coinvolti nell'evento sismico dell'Abruzzo.

Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità, ove non si sia già provveduto in tal senso, di assicurare "adeguate forme di accoglienza, valutando la particolare situazione di ciascun alunno, anche al fine di attivare interventi personalizzati per il più efficace inserimento nelle classi dei suddetti studenti", favorendo "nei confronti degli alunni provvisoriamente frequentanti", anche grazie a una opportuna sinergia in rete con le altre istituzioni scolastiche del territorio, "la ripresa dell'attività scolastica, il recupero degli apprendimenti e l'attivazione di insegnamenti integrativi ed aggiuntivi".

Si confida nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL. per contribuire ad affrontare e risolvere, per quanto possibile, i disagi determinati dall'evento sismico agli allievi e alle loro famiglie.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Fulvio, Izzo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione

IL MINISTRO

Prot.. Gab/3542/GM

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, concernente ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

VISTO in particolare, l'articolo 13 della predetta ordinanza n. 3754/2009, che prevede la possibilità di interventi specifici in campo scolastico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

VISTA l'ordinanza ministeriale 28 luglio 2008, n. 67, concernente il calendario scolastico nazionale;

RILEVATA la necessità di emanare disposizioni per disciplinare, in particolare, le modalità di svolgimento del servizio da parte del personale docente, educativo ed ATA titolare in provincia dell'Aquila e negli altri comuni della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici;

DECRETA

<u>Articolo 1</u> – Presa di servizio dopo l'interruzione per eventi sismici

Il personale della scuola, all'atto della riapertura delle istituzioni scolastiche dopo gli eventi sismici e dopo il periodo di sospensione delle lezioni per le festività pasquali, riassumerà servizio presso la medesima sede ove svolgeva la propria attività lavorativa alla data del 4 aprile 2009, semprechè l'istituzione scolastica sia agibile in una delle sue strutture.

Articolo 2 – Presa di servizio presso strutture provvisorie

Il personale della scuola che non possa riassumere servizio presso la propria sede scolastica perché dichiarata inagibile, e che dimori nelle zone colpite dal sisma, prenderà servizio presso le strutture provvisorie, la cui ubicazione nell'ambito del comune dell'Aquila e di tutte le zone colpite dal sisma sarà opportunamente pubblicizzata per il tramite della Protezione civile e dell'Ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo oppure, in attesa della posa in opera delle stesse, presso la sede provvisoria dell'Ufficio scolastico regionale sede dell'Aquila.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Articolo 3 – Presa di servizio presso altre sedi scolastiche

Il personale della scuola che a causa degli eventi sismici dimori in altra provincia della regione Abruzzo prenderà servizio presso la istituzione scolastica più vicina alla propria attuale dimora, preferibilmente dello stesso grado e ordine di istruzione, in attesa di essere utilizzato in attività di ampliamento dell'offerta formativa o di supporto didattico agli alunni che a causa degli eventi sismici si trovino a frequentare la stessa scuola.

Articolo 4 – comunicazione presa di servizio

Al fine di consentire una puntuale ricognizione del personale di cui sopra e di programmarne il più proficuo utilizzo, i dirigenti scolastici comunicheranno l'avvenuta presa di servizio al Direttore generale regionale tramite una apposita applicazione del Sistema informativo del MIUR.

Ulteriori indicazioni in merito alle modalità di prestazione del servizio , anche con riferimento all'evolversi della situazione, saranno fornite con successivi provvedimenti.

Roma lì 15/04/2009

IL MINISTRO F.to Mariastella Gelmini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione

II MINISTRO

Prot. Gab/3543/GM

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, concernente ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

VISTO in particolare, l'articolo 13 della predetta ordinanza n. 3754/2009, che prevede la possibilità di interventi specifici in campo scolastico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

VISTA l'ordinanza ministeriale 28 luglio 2008, n. 67, concernente il calendario scolastico nazionale;

RILEVATA la necessità di emanare disposizioni per disciplinare, in particolare, lo svolgimento delle lezioni per gli alunni dimoranti in provincia dell'Aquila e negli altri comuni della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici;

DECRETA

Articolo 1 – Frequenza delle lezioni

Gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, già frequentanti le istituzioni scolastiche interessate dagli eventi sismici indicati in premessa, possono iscriversi nelle corrispondenti scuole funzionanti nelle sedi di attuale dimora, per il periodo dell'emergenza, anche in assenza della documentazione di rito.

A tal fine è sufficiente un'autocertificazione dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure dello stesso alunno se maggiorenne, in cui siano riportati i dati anagrafici, la scuola e la classe di provenienza, l'attuale recapito. Tali dati dovranno essere inseriti, per ogni utile riscontro e monitoraggio del sistema, nell'apposita "applicazione" resa disponibile dal sistema informativo del Ministero.

Articolo 2 – Organizzazione delle attività didattiche

I dirigenti delle istituzioni scolastiche, sulla base delle richieste di trasferimento pervenute, adottano, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ogni opportuna soluzione organizzativa, ivi compresa l'attivazione di più turni, finalizzata a consentire la ripresa delle attività didattiche: flessibilità dell'orario delle lezioni, diversa articolazione e composizione delle classi o sezioni, adattamento del calendario scolastico, nonché ogni altra iniziativa che favorisca, nei confronti degli alunni provvisoriamente frequentanti, la ripresa dell'attività scolastica, il recupero degli apprendimenti e l'attivazione di insegnamenti integrativi ed aggiuntivi.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Articolo 3 – Validità dell'anno scolastico

Nelle istituzioni scolastiche interessate dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo, l'anno scolastico 2008/2009 è comunque valido sulla base delle attività effettivamente svolte e da svolgersi per tutti gli alunni, ancorché trasferiti provvisoriamente in altre scuole del territorio nazionale, indipendentemente dal mancato raggiungimento dei duecento giorni di lezione.

Articolo 4 – Accoglienza

I Capi di Istituto assicureranno adeguate forme di accoglienza, valutando la particolare situazione di ciascun alunno, anche al fine di attivare interventi personalizzati per il più efficace inserimento nelle classi dei suddetti studenti.

Articolo 5 - Alunni ospitati nelle strutture provvisorie

Gli alunni ospitati nelle strutture provvisorie allestite nelle zone del sisma, si rivolgeranno per le iscrizioni e la frequenza delle attività alle Autorità scolastiche operanti presso le tensostrutture in corso di allestimento.

Articolo 6 – Alunni disabili

Le Autorità scolastiche riserveranno particolare attenzione alle condizioni degli alunni disabili, sia per quanto riguarda l'accoglienza degli stessi nelle strutture provvisorie che per quanto concerne l'assegnazione dei docenti di sostegno.

Ulteriori verifiche ed indicazioni, anche con riferimento all'evolversi della situazione, saranno fornite con successivi provvedimenti.

Roma lì 15/04/2009

IL MINISTRO F.to Mariastella Gelmini